

Edizione di lunedì 8 febbraio 2016

EDITORIALI

[Approvata alla Camera la legge sul dopo di noi](#)

di **Sergio Pellegrino**

IVA

[Rimborso Iva oltre il termine biennale](#)

di **Sandro Cerato**

DICHIARAZIONI

[Il nuovo quadro K del modello 730/2016](#)

di **Luca Mambrin**

PENALE TRIBUTARIO

[L'adesione allo scudo fiscale non determina un'immunità soggettiva](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[Cessione intra-UE separata del macchinario e dei componenti assemblati](#)

di **Marco Peirola**

BACHECA

[Temi e questioni dell'accertamento con Massimiliano Tasini](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

EDITORIALI

Approvata alla Camera la legge sul dopo di noi

di **Sergio Pellegrino**

Giovedì scorso la Camera dei Deputati ha approvato la legge sul dopo di noi, che adesso passa al Senato con la prospettiva di essere licenziata definitivamente entro Pasqua.

Il testo è stato approvato in prima lettura con **374 sì, 75 no** (contrario il solo **Movimento Cinque Stelle**) e **11** astenuti.

Abbiamo dedicato altri editoriali a questo provvedimento, che attuando i principi della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e della **Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità**, rappresenta un **importante passo in avanti** nell'affrontare una **problematica drammatica** che riguarda un numero rilevante di famiglie italiane.

In base ai dati elaborati dall'Istat in relazione all'anno 2014, infatti, ci sono in Italia **circa 3,2 milioni persone disabili**, di cui **2,1 milioni considerate gravi**, sulla base dei parametri fissati dalla legge 104/1992: **circa 630 mila vivono già da sole senza genitori**.

Il provvedimento riguarda in particolare i **disabili gravi** con disturbi cognitivi e ha l'obiettivo di promuovere l'inserimento delle persone in istituti o residenze socio-sanitarie.

Il fulcro dell'intervento legislativo è l'**istituzione di un fondo** per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare, al quale sarà possibile accedere in presenza di alcuni requisiti.

Il fondo sarà alimentato nel **primo triennio** con risorse statali pari a **240 milioni di euro**, con **90 milioni** già stanziati nella **Legge di Stabilità 2016**, e potrà essere incrementato con interventi di Regioni, enti locali, organismi del terzo settore e privati.

Le risorse disponibili verranno utilizzate per realizzare programmi ed interventi innovativi di **residenzialità diretti alla creazione di alloggi**, come ad esempio "case famiglia" per disabili, con l'intento di sviluppare programmi per il raggiungimento del **maggior livello di autonomia possibile ai disabili senza assistenza**.

I criteri di ingresso saranno definiti da un decreto del **Ministero del Lavoro**, che deve essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Toccherà alle **Regioni** stabilire i criteri per l'**erogazione dei finanziamenti**, la **verifica delle attività svolte** e gli eventuali **provvedimenti di revoca dei finanziamenti**.

La legge contempla tutta una serie di **agevolazioni fiscali** a favore dei **trust** istituiti avendo come **finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile**, a partire dall'esenzione dall'applicazione dell'imposta di successione sui trasferimenti di beni e di diritti con i quali è alimentato il **fondo in trust**.

Un altro intervento di natura fiscale, e che ha fatto molto discutere a livello politico, è **l'incremento della detrazione per le polizze assicurative** finalizzate alla tutela dei disabili: in dichiarazione dei redditi sale da **530 a 750 euro** la detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.

Non sono mancate comunque le **critiche** al provvedimento.

Al di là di quella, tutta **politica**, di rappresentare un **“regalo” alle compagnie di assicurazione**, le associazioni che operano nel settore hanno lamentato soprattutto la mancanza di **misure sufficienti per attivare percorsi di de-istituzionalizzazione e assicurare la permanenza** delle persone con disabilità grave nel proprio contesto ambientale.

Una legge quindi **magari perfettibile**, ma comunque finalmente dimostrazione di **senso civico e consapevolezza del problema ... e in un Paese “distratto” come il nostro non è cosa da poco**.

IVA

Rimborso Iva oltre il termine biennale

di **Sandro Cerato**

Il contribuente ha diritto ad ottenere il **rimborso dell'Iva restituita al proprio cliente** anche **oltre il termine biennale** previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992.

Così la Corte di Cassazione, con l'**ordinanza 1426 depositata il 26 gennaio scorso**, ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, contro una società di capitali, per **tardiva presentazione di domanda di rimborso Iva**.

In fatto la società, dopo aver emesso alcune fatture con Iva, per prestazioni di servizio effettuate nei confronti di un'impresa con sede all'estero, aveva ricevuto la richiesta alla restituzione dell'Iva da parte della società committente. Tale richiesta era avvenuta a seguito di provvedimento dell'Agenzia delle entrate contenente la richiesta dell'imposta detratta in quanto l'operazione era ritenuta **fuori dal campo di applicazione dell'Iva**.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, con sentenza confermata anche in secondo grado, in quanto **il termine biennale per richiedere il rimborso dell'Iva indebitamente versata decorre dalla data di ricevimento della richiesta di restituzione dell'imposta portata in detrazione**.

L'Agenzia delle entrate, dal canto suo, riteneva invece tardiva la domanda di rimborso, poiché era stata presentata oltre il termine biennale previsto dall'articolo 21, a nulla rilevando la data di ricevimento della richiesta di restituzione dell'Iva detratta.

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell'ufficio, ha evidenziato che il secondo comma dell'articolo 21 afferma che il termine per la presentazione della domanda di restituzione dell'imposta versata in eccedenza **decorre "dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"**.

Inoltre, la Cassazione ha ricordato che con precedenti decisioni era già stato affermato che il contribuente può richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'Iva anche dopo il decorso del biennio, nel **solo caso** in cui **abbia a sua volta rimborsato l'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo di rimborso a suo danno**.

In particolare, *"il più breve termine di decadenza previsto dalla norma nazionale nel regolare i rapporti dello stesso con l'amministrazione finanziaria può dunque essere disapplicato solo per garantire il **principio di effettività**, ovvero, per dirla con la Corte di giustizia, per evitare che "le conseguenze dei pagamenti indebiti dell'IVA imputabili allo Stato" siano*

soportate “esclusivamente dal soggetto passivo di tale imposta”. Nel caso in esame la Amministrazione aveva già accolto l’istanza e, verificata la ricorrenza dei presupposti, aveva eseguito il rimborso”.

In definitiva, alla società spetta il **rimborso dell’Iva** in quanto:

- l’**operazione** risulta **esente dal campo di applicazione dell’Iva**;
- il rimborso stesso è stato reclamato sulla base di un **provvedimento coattivo**;
- non è considerata ostativa la decorrenza del **termine di due anni dal pagamento dell’imposta**;
- non è considerata ostativa nemmeno la **mancata redazione della nota di variazione** di cui all’articolo 26 del D.P.R. 633/1972.

In merito all’ultimo punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10939/2015, ha ritenuto che l’inottemperanza agli adempimenti di cui all’articolo 26 non può ritenersi ostativa al riconoscimento del rimborso dell’Iva indebita versata in eccedenza, se, con accertamento riservato al giudice di merito, risulti che *“sia stato in tempo utile **definitivamente eliminato qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale**, perdita che si verifica allorché il destinatario della fattura – erroneamente omessa o nella quale è stata indebitamente liquidata l’imposta – abbia esercitato in base a tale documento il **diritto alla detrazione** (o al rimborso), o comunque possa attualmente esercitare tale diritto, dovendosi riconoscere la definitiva eliminazione del rischio in questione, “emessa” ai sensi dell’art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633/72, ovvero quando la **fattura erroneamente “emessa” sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale** (annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione), o ancora quando l’Amministrazione finanziaria (anche a seguito di segnalazione dello stesso emittente, ovvero nell’esercizio dei poteri di verifica di ufficio) abbia **contestato o definitivamente riconosciuto** con provvedimento divenuto definitivo – o riconosciuto illegittimo con accertamento passato in giudicato – il **diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura**”.*

Tale conclusione risulta in linea con la giurisprudenza comunitaria che riconosce il diritto al contribuente ad ottenere il rimborso dell’Iva, quale conseguenza di un **accertamento esercitato dall’ufficio**, nei confronti del committente dei servizi, **temporalmente successivo** alla possibilità riconosciuta dall’ordinamento nazionale per **variare il contenuto della fattura**.

DICHIARAZIONI

Il nuovo quadro K del modello 730/2016

di **Luca Mambrin**

Tra le **principali novità** del **modello 730/2016** **debutta il nuovo quadro K**, relativo **alle comunicazioni dell'amministratore del condominio**. Fino allo scorso anno l'amministratore di condominio che poteva presentare il modello 730 doveva presentare anche il quadro AC del modello Unico PF per comunicare l'elenco dei fornitori del condominio e dei dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni condominiali, unitamente al frontespizio dello stesso modello unico nei modi e nei termini previsti dallo stesso.

Da quest'anno, nel **modello 730/2016 è stato inserito il nuovo quadro K** che consente di indicare i dati richiesti senza necessità per il contribuente di presentare il quadro AC: nel **frontespizio** del modello 730 va barrata l'apposita casella che consente di indicare che è stato compilato anche tale quadro.

Il **quadro K** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al **31 dicembre 2015** per:

a) effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8- bis, del D.P.R. 605/1973).

Tra i fornitori del condominio devono essere ricompresi anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato **abbia corrisposto nell'anno somme superiori a € 258,23** a qualsiasi titolo.

Non sono oggetto di comunicazione nel quadro K:

- i dati relativi alle **forniture di acqua, energia elettrica e gas**;
- i dati relativi **agli acquisti di beni e servizi** effettuati nell'anno solare, che risultino, al lordo dell'IVA, **non superiori complessivamente ad € 258,23 per singolo fornitore**;
- i dati relativi alle **forniture di servizi** che hanno comportato a carico del condominio il **pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte**.

Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello di Certificazione Unica e modello 770 semplificato) che il

condominio sarà obbligato a presentare per l'anno 2015;

b) per effettuare **la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.**

Il D.L. n. 70/2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha infatti **eliminato** l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- **i dati catastali identificativi dell'immobile;**
- **gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.**

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali **nell'anno 2015 sono state sostenute spese** che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori.

Si ricorda che per tali tipologie di interventi è prevista l'applicazione di una ritenuta d'acconto ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta (bonifici relativi ad interventi per beneficiare delle detrazioni del 36%, 50%, 55%, 65%). La Legge di Stabilità per il 2015 ha disposto l'aumento della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico, **dal 4% all' 8%**. Dato che il sostituto d'imposta obbligato ad operare e versare le ritenute in questione sono le banche/Poste e **non il condominio** si ritiene che anche tali spese, sebbene assoggettate a ritenuta, debbano essere indicate nel quadro K del modello 730/2016.

L'obbligo di compilazione del quadro K sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Nel caso di condomini con non più di otto condomini, qualora non sia stato nominato l'amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, dovrà provvedere ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.

Nel caso quindi di condominio con meno di otto condomini:

- se **l'amministratore viene nominato** allora **la presentazione del quadro K è obbligatoria** (come la presentazione del modello 770 nel caso di pagamento di compensi erogati a soggetti con ritenuta d'acconto);
- se **l'amministratore non è nominato** (in quanto non obbligatorio) **il condominio non sarà tenuto alla presentazione del quadro K** (ma eventualmente del solo modello 770).

Per quanto riguarda infine le **modalità di presentazione del quadro K**:

- se l'amministratore presenta **il modello 730/2016**, il **quadro K** deve essere presentato unitamente al modello 730 barrando l'apposita casella nel frontespizio;
- se l'amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi dovrà presentare il **quadro AC** unitamente **al frontespizio del modello Unico 2016 PF** con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.
- se l'amministratore presenta il modello Unico 2016 PF presenterà il quadro AC unitamente al modello Unico.

In presenza di **più condomini amministrati** dal medesimo amministratore devono essere compilati distinti **quadri K per ciascun condominio**.

PENALE TRIBUTARIO

L'adesione allo scudo fiscale non determina un'immunità soggettiva

di **Luigi Ferrajoli**

L'avvenuta adesione all'istituto dello scudo fiscale non determina un'impunità totale che ricomprenda anche condotte non riconducibili ai capitali oggetto di rimpatrio: è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente **sentenza n. 2221 del 20.01.2016**.

Con il c.d. **scudo fiscale**, disciplinato dall'art.13-bis, co.4, D.L. n.78/09, convertito con modificazioni dalla L. n.102/09 e ulteriormente modificato dal D.L. n.103/09, convertito con modificazioni dalla L. n.141/09, il legislatore ha previsto la possibilità di attuare il **rimpatrio, fisico o giuridico**, delle attività finanziarie e patrimoniali, illecitamente trasferite e detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31.12.2008, **a fronte del pagamento di un'imposta straordinaria**, con il rilevante beneficio giuridico della non punibilità per i reati tributari di cui al D.Lgs. n.74/00, artt. 2, 3, 4, 5 e 10.

La Cassazione ha già avuto modo di affermare che tale particolare **causa di non punibilità** opera in relazione alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distruzione di scritture contabili, offrendo copertura penale **solo per i reati in cui sono rilevanti i capitali trasferiti e posseduti all'estero**, poi rimpatriati o regolarizzati (cfr. Cass., sent. n.28724/2011, n.41947/2014).

La Suprema Corte ha precisato che *“La ratio di questa previsione speciale (l'art. 13 cit.), che assegna al rimpatrio dei capitali e al pagamento dell'imposta straordinaria anche l'effetto di sopravvenuta causa di non punibilità, è quella di evitare che la domanda di regolarizzazione comporti anche l'emersione di una condotta di trasferimento all'estero di capitali per spontanea dichiarazione del suo autore; ciò che potrebbe costituire una remora all'utilizzo della regolarizzazione stessa che il legislatore ha invece inteso promuovere. Si giustifica allora quello che descrittivamente viene indicato come **scudo fiscale**: la condotta di trasferimento all'estero di quei capitali rimpatriati con la regolarizzazione mediante pagamento di imposta straordinaria e lo stesso possesso all'estero di tali capitali vengono **depurati di ogni rilievo penale** al fine dei menzionati reati fiscali. Ma non c'è alcun effetto espansivo esterno nel senso di un'immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta **non rilevano affatto** i capitali trasferiti e posseduti all'estero e successivamente oggetto di rimpatrio”*.

Nella fattispecie trattata dalla Cassazione con la sentenza in commento, un PM aveva proposto

ricorso avverso l'ordinanza che aveva disposto **la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo** in relazione al reato di cui all'art.4 D.Lgs. n.74/00, (omessa dichiarazione, a fini Irpef, di elementi attivi pari ad Euro 540.421,00 per l'anno di imposta 2008), sulla premessa che l'indagato si era avvalso dello scudo fiscale in relazione alla somma complessiva di Euro 350.000,00 e sulla conseguente deduzione del dubbio circa **l'effettivo superamento della soglia di punibilità**.

Il ricorrente aveva rilevato come non fosse stato provato che le somme rimpatriate costituissero **l'oggetto della condotta incriminata** e che, anche ipotizzando che le somme rimpatriate vi facessero riferimento, non poteva operare la causa di non punibilità di cui all'art.13-bis D.L. n.78/09, che presuppone il rimpatrio dell'intero profitto illecitamente conseguito.

La Cassazione ha accolto il ricorso precisando che, affinché si applichi la causa di non punibilità prevista in caso di adesione allo scudo fiscale, l'interessato deve indicare **gli specifici elementi e le circostanze** dai quali si può desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono a quelle oggetto della condotta incriminata, o, comunque, **hanno attinenza con il reato contestato**, potendo non esser sufficiente, a tal fine, la mera presentazione della dichiarazione integrativa.

Poiché, nel caso di specie, vi era una **grande differenza tra l'importo rimpatriato** (Euro 350.000,00) e **l'ammontare degli elementi attivi non dichiarati** (Euro 540.000,00), la Cassazione ha ritenuto che non potesse operare la causa di non punibilità, concludendo con il seguente principio di diritto: *“perchè il contribuente/persona sottoposta alle indagini possa beneficiare della speciale causa di non punibilità, è necessario che vi sia, anche in sede cautelare, una certa, ancorchè non esatta, corrispondenza tra la somma rimpatriata e quella oggetto di contestazione. E' necessario altresì che tali presunzioni fondino su **dati di fatto noti** che rendano quantomeno ragionevole l'approdo al fatto ignoto”*.

IVA

Cessione intra-UE separata del macchinario e dei componenti assemblati

di **Marco Peirolo**

Nella prassi commerciale può accadere che il soggetto IVA di altro Paese UE acquisti un macchinario dal fornitore italiano, con successivo trasporto/spedizione nel Paese UE del cliente. In questa ipotesi, non c'è dubbio che l'operazione costituisca una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA in Italia ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993.

Il cliente comunitario, però, acquista anche alcuni componenti da un diverso fornitore italiano, con invio presso lo stabilimento del fornitore che vende il macchinario.

In alcuni casi, quest'ultimo operatore effettua l'assemblaggio/montaggio dei componenti al macchinario per poi trasportarlo/spedirlo nel Paese UE di destinazione. In altri casi, invece, i componenti non sono assemblati/montati ma trasportati/spediti al cliente comunitario insieme al macchinario.

Nelle ipotesi considerate, entrambe le cessioni assumono **natura intracomunitaria**, cioè sia quella del soggetto che vende il macchinario, sia quella del soggetto che vende i componenti (cfr. art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, ove è previsto che i beni possono essere sottoposti, **per conto del cessionario**, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni).

L'operatore che vende i componenti, per provare l'avvenuta cessione intra-UE, deve essere in possesso (i) della **documentazione idonea** a dimostrare il trasporto/spedizione del macchinario o dei componenti non assemblati/montati e (ii) del **contratto** stipulato con il fornitore che vende il macchinario o con il cliente comunitario in cui sia specificamente indicato l'utilizzo dei componenti.

Potrebbe anche accadere che il macchinario sia assemblato/montato, dal fornitore o per suo conto, nel Paese UE di destinazione.

Per comprendere come trattare la fattispecie considerata è opportuno rammentare che le forniture all'estero di impianti e macchinari, con **installazione o montaggio a cura o a spese del fornitore italiano**, sono soggette ad uno specifico regime IVA, in parte difforme da quello previsto dalla Direttiva n. 2006/112/CE.

In base all'art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come **luogo della cessione** il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio. La norma prosegue precisando che, qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.

Sotto il profilo territoriale, dunque, la cessione in oggetto si considera effettuata nel luogo in cui avviene la consegna del bene, installato o montato; tant'è che l'operazione ha origine in tale luogo e, quindi, se il cessionario non risulta ivi identificato ai fini IVA, spetta al cedente assoggettarla ad imposta previa identificazione diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale.

La norma comunitaria è allineata all'art. 7-*bis*, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui considera effettuate in Italia e, per l'effetto, ivi imponibili, le cessioni di beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

La stessa disciplina dovrebbe, pertanto, trovare applicazione anche dal lato attivo, ossia per le cessioni di beni da installare, montare o assiemare in altro Stato membro, posto che la citata disposizione comunitaria **prescinde dal luogo di origine e da quello di destinazione del bene**. Nel caso, per esempio, del macchinario ceduto al cliente comunitario previa installazione e collaudo, l'operazione dovrebbe considerarsi effettuata nel Paese membro di destinazione, alla stregua di una cessione interna.

L'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, invece, stabilisce che **costituiscono cessioni intracomunitarie di beni, non imponibili ai fini IVA in Italia**, le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

L'Amministrazione finanziaria, al riguardo, ha precisato che la natura intracomunitaria dell'operazione resta confermata **anche se le cessioni sono eseguite in dipendenza di contratti di appalto, d'opera e simili** e che l'operazione si qualifica, nella sua interezza, come cessione e non come prestazione, con la conseguenza che la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'operazione (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464/1994, § B.1.3).

È evidente, quindi, che la normativa nazionale si pone in contrasto con quella comunitaria, perché la prima, a differenza della seconda, attribuisce l'origine dell'operazione in Italia e non nel Paese membro del cessionario, seppure preveda la detassazione in Italia tenuto conto della destinazione del bene.

Secondo la prassi amministrativa, in considerazione della natura intracomunitaria delle cessioni in esame, il cedente italiano è obbligato a presentare il **modello INTRA 1-*bis* ai fini sia**

fiscali che statistici (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.5.2). Le operazioni in esame sono, inoltre, rilevanti ai fini sia della formazione del **plafond**, sia dell'acquisizione dello **status di esportatore abituale** (circolare dell'Agenzia delle Dogane 27 febbraio 2003, n. 8, § 2).

BACHECA

Temi e questioni dell'accertamento con Massimiliano Tasini

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

[La finalità del percorso](#) è quella di rappresentare le principali difficoltà concettuali ed operative che riguardano il macro argomento dell'accertamento. Con tale finalità, si affronteranno gli elementi cardine della materia, al fine di evidenziarne i punti delicati, gli approdi della giurisprudenza e le prospettive di evoluzione futura. Non mancheranno, per ciascun argomento, suggerimenti e spunti operativi per regolare il rapporto del professionista con gli Uffici. L'approccio consentirà di ridurre al minimo il tempo dedicato alla trattazione "asettica" delle tematiche per assicurare la maggiore fruibilità da parte dei partecipanti.

PROGRAMMA

I Incontro

QUESTIONI GENERALI SULL'ACCERTAMENTO

II Incontro

ACCERTAMENTO E PERSONE FISICHE

III Incontro

ACCERTAMENTO SU IMPRESE ED AUTONOMI

IV Incontro

ACCERTAMENTO, SANZIONI E RISCOSSIONE

SEDI E DATE

BOLOGNA

AC Hotel

04/03/2016

15/03/2016

11/04/2016

19/04/2016

MILANO

Hotel Michelangelo

07/03/2016

18/03/2016

05/04/2016

22/04/2016

VERONA

DB Hotel

03/03/2016

17/03/2016

07/04/2016

21/04/2016

CORPO DOCENTE

Massimiliano Tasini